



Concessione del servizio di pulizia e disinquinamento dello specchio

acqueo di competenza dell'Autorità Portuale di Augusta.

VISTO il contratto di concessione n°08/15 aggiudicato, a seguito di procedura di gara, alla soc. "Ternullo Cristoforo s.r.l." per espletare il servizio di pulizia e disinquinamento dello specchio acqueo di competenza dell'Autorità Portuale di Augusta con scadenza al 30.09.2017;

VISTA la sentenza definitiva n° 172/2017, pubblicata il 10.04.2017, con cui il C.G.A. di Palermo ha accolto l'appello proposto dalla ditta "Patania s.r.l." avverso la sentenza del T.A.R. e in riforma della stessa ha così provveduto:

- annullare l'aggiudicazione in favore della ditta Ternullo Cristoforo s.r.l.;
- pronunciare l'inefficacia del contratto di appalto a far data della sua stipulazione;
- disporre il subentro della Patania s.r.l. nel medesimo contratto alle condizioni di legge;
- condannare l'Autorità Portuale di Augusta al risarcimento del danno in favore della Patania s.r.l. alle condizioni e nei termini di cui in motivazione;

- condannare l'Autorità Portuale di Augusta al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore della Patania s.r.l., oltre accessori di legge;

VISTA la nota prot. n° 3037/Amb del 27.04.2017 con la quale si dispone che all'esecuzione del contratto, per effetto della sentenza del CGA n°172/2017, provveda in via immediata la ditta Patania s.r.l.;

VISTA la proposta del RUP datata 27.04.2017;

VISTA la delibera Presidenziale n.02/17 del 12/07/2017, con la quale è stato deliberato:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1. l'annullamento dell'aggiudicazione in favore della ditta Ternullo

Cristoforo s.r.l.;

2. l'inefficacia del contratto di appalto a far data della sua stipulazione;

3. il subentro della Patania s.r.l nel medesimo contratto alle condizioni di legge;

4. di rinnovare, alla scadenza del 30/09/2017, il contratto di concessione del servizio in parola per n. 2 anni, così come previsto dall'art. 5 dal bando di gara, intestando lo stesso alla ditta Patania S.r.l alle condizioni economiche e tecniche offerte in sede di gara nonché sulla base del capitolato speciale prestazionale.

5. l'obbligo di pagamento delle spese processuali e accessori di legge.

VISTA la delibera presidenziale n°23/17 del 11.09.2017 con la quale è stato deliberato il rinnovo del contratto dal 01.10.2017 al 30.09.2019 impegnando, all'uopo, le relative somme;

VISTO il D.M. del 05/09/2001 d'individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Augusta;

VISTO il Protocollo di Legalità stipulato in data 13.09.2013 tra la Prefettura di Siracusa e l'Autorità Portuale di Augusta;

VISTA l'informativa antimafia rilasciata dal Ministero dell'Interno Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia datata 31.05.2017,

QUANTO SOPRA CONSIDERATO E PREMESSO

L'anno 2017 (duemiladiciasette) il giorno 19 (diciannove) del mese di settembre, in Augusta, presso gli Uffici del Autorità Portuale di Augusta;

TRA

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, che ricomprende



l'Autorità Portuale di Augusta, codice Fiscale n.90010170893, rappresentata dall' Avv. Andrea Annunziata, nato a San Marzano sul Sarno (SA) il 07 Febbraio 1955, il quale interviene nella propria qualità di Presidente, giusto decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n°126 del 04/04/2017;

E

la Ditta "Patania s.r.l.", con sede legale in Catania, Via Vittorio Emanuele da Bormida n.45, partita IVA n. 01586440891, qui rappresentata dal sig. Giuseppe Patania nato ad Augusta il 25/06/1972 cod. Fiscale PTNGPP72HA4940 che interviene nel presente atto nella propria qualità di Amministratore unico,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale – Autorità Portuale di Augusta-, come sopra rappresentata, nel seguito più semplicemente designata "Autorità o Amministrazione", concede alla Ditta "Patania S.r.l.", come sopra rappresentata, nel seguito più semplicemente indicata "concessionario", il servizio di pulizia e disinquinamento dello specchio acqueo, ivi compreso la battigia, di competenza dell'Autorità portuale di Augusta.

Il servizio andrà sviluppato sulla base delle indicazioni contenute nel Capitolato Speciale Prestazionale, in conformità alla "Offerta tecnica" come risultante dalle relazioni prodotte dal concessionario in sede di gara con la "Busta B - Offerta tecnica", nonché alla "Offerta economica" prodotta dal concessionario in sede di gara con la "Busta C - Offerta economica", documenti che non vengono materialmente allegati alla presente concessione, ma che il concessionario conferma a tutti gli effetti e si obbliga espressamente

ad osservare.

Per l'esecuzione di detto servizio verrà utilizzato:

1) un battello "SPAZZAMARE II" iscritto nel registro delle navi minori e galleggianti della Capitaneria di porto di Augusta al numero AU 1225;

2) un mezzo terrestre, tipo IVECO DAILY, attrezzato con gru da 900 kg regolarmente iscritto all'Albo Gestori Rifiuti di Palermo;

3) una gru idraulica installata, tipo Sormec da 450 KG, estensibile fino a 6m;

4) n° 2 autocarri di cui uno con gancio di rimorchio per carrello;

4) attrezzatura varia (contenitori di stoccaggio, skimmer per la raccolta di rifiuti liquidi inquinanti, idro-pultrici a caldo per la pulizia di scogliere imbrattate, manichette, retini, mezzi marinai, sacchi big bag, galleggianti ettc.)

Per il servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, il concessionario si avvale della società "GE.S.P.I. s.r.l." giusta convenzione del 12/03/2015.

Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Per effetto della sentenza del CGA di Palermo citata in premessa, la decorrenza della presente concessione è dal **27.04.2017**. Inoltre, a seguito delle delibere presidenziali citate in premessa e dell'accettazione della ditta Patania S.r.l., il presente contratto, alla scadenza del 30.09.2017, è rinnovato per altri 2 (due) anni, alle condizioni economiche e tecniche offerte in sede di gara. In virtù del predetto rinnovo il presente contratto avrà, dunque, **scadenza al 30.09.2019**.

Art. 3 - NORME ED OBBLIGHI GENERALI

Nell'espletamento del servizio oggetto della presente concessione, il concessionario resta obbligato all'osservanza:

- dalle disposizioni del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi;



- dalla legge 84/94 "riordino della legislazione in materia portuale", dal DM 14/11/1994, dal D.Lgs. 271/99 e D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e smi recante le

"norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro":

- dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi;

- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di

contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei

precedenti punti.

Il servizio andrà inoltre eseguito in conformità alla "Offerta tecnica" come

risultante dalle relazioni prodotte dal concessionario in sede di gara con la

“Busta B - Offerta tecnica”, nonché alla “Offerta economica” prodotta dal

concessionario in sede di gara con la "Busta C - Offerta economica".

documenti che non vengono materialmente allegati alla presente concessione.

ma che il concessionario conferma a tutti gli effetti e si obbliga espressamente

ad osservare.

Nell'espletamento del servizio il concessionario resta obbligato alla piena ed

incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni

contenute nella presente concessione. Il concessionario svolgerà l'incarico

secondo le esigenze dell'amministrazione e in osservanza alle direttive che da

essa verranno impartite.

Art. 4 - RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

In caso di inadempimento rispetto alle obbligazioni risultanti dalla presente concessione, si procederà alla risoluzione della concessione.

Art. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. L'Autorità avrà sempre la facoltà di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, per qualunque ragione, a suo insindacabile

5

giudizio senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta;

2. L'Autorità avrà la facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nel caso in cui rilevi, a suo insindacabile giudizio, che il concessionario abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui essa è subordinata, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso;

3. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Autorità dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione;

4. L'Autorità procederà alla revoca della presente qualora risultassero, a carico dei soggetti interessati, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

5. Il Concessionario si impegna ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie in modo che ne sia garantita la tracciabilità, secondo la normativa vigente;

6. Il Concessionario assume l'obbligo di trasmettere alla Prefettura competente al rilascio dell'informazione antimafia e all'Autorità, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85 del



Codice Antimafia;

7. Il concessionario si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione all'Autorità, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti; pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti; furti di beni personali o in cantiere, ecc.), come da modello di dichiarazione già sottoscritto dal Concessionario;

8. Il Concessionario, non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli, né potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né potrà, infine, immettere nell'esercizio della presente concessione altri mezzi in assenza di apposita autorizzazione da parte dell'Autorità;

9. Durante l'espletamento del servizio di pulizia non si dovrà in alcun modo interferire con le operazioni portuali e marittime, e quindi, ove sia ritenuta l'urgenza di provvedere al disinquinamento necessario, il Concessionario è obbligato a dare comunicazione dell'intervento anche all'Autorità Marittima competente ai fini della sicurezza della navigazione;

10. Il Concessionario assume l'obbligo di documentare, mediante rilievi fotografici, il sito oggetto dell'intervento sia prima che dopo l'intervento stesso, e trasmettere la suddetta documentazione all'Autorità;

11. Il Concessionario è tenuto a garantire la reperibilità del proprio personale e l'espletamento del servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7; a tal fine è

tenuto a dare comunicazione a questa Autorità e alla Capitaneria di Porto dei nominativi e dei numeri di telefono del personale reperibile;

12. Il Concessionario dovrà smaltire tutti i rifiuti presso discariche autorizzate o presso impianti di trattamento o termodistruzione autorizzati in osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, manlevando l'Autorità da qualsiasi responsabilità civile, penale o amministrativa in cui l'impresa o il personale addetto al servizio possa incorrere durante lo svolgimento della propria attività;

13. Il Concessionario non dovrà svolgere quelle attività che le norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione riservano ad altri organismi operanti nel Porto di Augusta;


14. Il Concessionario dovrà assicurare l'osservanza di tutte le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel rispetto della normativa di settore;

15. Il Concessionario dichiara di conoscere la normativa, anche regolamentare e locale, in materia di smaltimento rifiuti e igiene ambientale e si impegna a rispettarla e a farla rispettare;

16. Il Concessionario accetta tutti gli oneri ed obblighi derivanti dalla titolarità della concessione e assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'Autorità da qualsiasi molestia, azione giuridica, danno a persone e/o a cose da parte di terzi che potessero derivare in conseguenza della presente concessione;

17. Il Concessionario è tenuto ad osservare, senza sollevare eccezioni di sorta, ogni eventuale altra prescrizione che, nel corso della validità della presente licenza di concessione, potrà essere imposta dall'Autorità;

18. Dovranno essere osservate tutte le norme previste da leggi e




regolamenti.

**Art. 6 - OSSERVANZA DELLE LEGGI SULL'ASSUNZIONE DEL
PERSONALE, SULL'ANTINFORTUNISTICA E
SULLA SICUREZZA SUL LAVORO**

Il concessionario si obbliga ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione del servizio in materia di assunzione di manodopera, versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. Si obbliga, altresì, ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione della concessione in materia antinfortunistica e di sicurezza del lavoro ed in particolare dovrà produrre il documento sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei propri dipendenti durante il lavoro, così come previsto dal d. lgs. 626/94 - 271/99 - 81/2008 e dai discendenti provvedimenti normativi di attuazione. Inoltre, dato il particolare ambiente di lavoro, il concessionario è tenuto a dotarsi del Documento di valutazione dei rischi di interferenza, secondo le previsioni del Decreto Legislativo 81/2008.

Il concessionario dovrà indicare almeno un referente sempre reperibile, responsabile dell'esecuzione del servizio, nonché degli adempimenti di cui ai dd. lgs. nn. 626/1994, 271/1999, 81/2008 e dai discendenti provvedimenti normativi di attuazione.

L'Autorità, fermi restando i rispettivi ambiti di responsabilità e senza assumersi di conseguenza alcuna responsabilità al riguardo, si riserva il diritto di effettuare in ogni momento ispezioni ed accertamenti sull'applicazione di quanto contenuto nel documento di sicurezza in relazione alla attività oggetto della concessione, sia direttamente, sia tramite Enti preposti a tale compito o



tramite terzi.

Il concessionario deve notificare immediatamente all'Autorità, oltre che agli Enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione del servizio, che abbia coinvolto personale e/o mezzi del concessionario.

Art. 7 - DANNI

Il concessionario sarà direttamente responsabile di ogni danno cagionato alle persone ed alle cose, anche in relazione ad eventuali inquinamenti delle acque portuali, nell'esercizio della propria funzione e, pertanto, l'Autorità è manlevata da qualsiasi responsabilità civile e penale. Ferme restando le coperture assicurative di cui devono essere muniti i mezzi utilizzati per il servizio, il concessionario è tenuto a stipulare per tutto il periodo di validità della concessione, una polizza assicurativa R.C. con adeguata copertura contro i danni a persone e cose, ivi inclusi anche eventuali inquinamenti delle acque portuali, derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata. Il massimale della polizza non dovrà comunque essere inferiore ad una copertura di rischio ammontante a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).

Art. 8 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il concessionario avrà diritto al pagamento mensile di una somma pari a 1/24 (unventiquattresimo) del prezzo totale, scorporato del ribasso d'asta e delle altre eventuali ritenute di legge, su presentazione di fattura assolta di bollo, pari a Euro 10.306,25 (diecimilatrecentosei/25).

L'importo complessivo della concessione, non imponibile IVA ai sensi dell'art.9 comma 6 del D.P.R. 633/72, è pari ad € 247.350,00.

Con il pagamento mensile dovrà intendersi compreso e compensato qualsiasi

onere per l'espletamento del servizio in oggetto senza limitazione alcuna del numero di interventi qualora ritenuti necessari dalla Committente.

Art. 9 - ONNICOMPENSIVITA' DEL CORRISPETTIVO

Oltre alla corresponsione dei compensi per le prestazioni nella misura prevista all'articolo 8, null'altro spetta al concessionario, a qualsiasi titolo, per il servizio di cui alla presente concessione.

Art. 10 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del concessionario tutte le spese per la stipula e la registrazione del presente atto, nonché le imposte, tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione, il concessionario presta una cauzione definitiva pari a Euro 15.487,81 (euro quindicimilaquattrocentoottantasette/81) mediante polizza fidejussoria n°5998/8200/688048 riguardante anche al periodo di rinnovo di cui al superiore art. 2.

Art. 12 - ESONERO DI RESPONSABILITA'

Il concessionario espressamente solleva l'Autorità da qualsiasi eventuale responsabilità penale e civile verso terzi, comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Autorità in conseguenza della esecuzione del servizio, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Art. 13 - DOMICILIO DELLE PARTI

Per qualsiasi finalità connesse all'esecuzione della presente concessione le parti eleggono il proprio domicilio come segue:

b) il sig. Giuseppe Patania, nella qualità come sopra indicata e quindi in rappresentanza della Ditta Patania S.r.l. presso la sede legale della ditta in Catania, via Vittorio Emanuele da Bormida n° 45.

Il R.U.P. Dott. Sebastiano Blandino

L'AMMINISTRAZIONE

PATANIA S.r.l.
L'Amministratore Unico
Giuseppe Patania

Avv. Andrea Annunziata

22 SET 2017

[illegible]

Per delega del
Direttore Provinciale